

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università per Stranieri di Perugia, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della legge 240/2010 e della promozione del miglioramento della "performance" dell'Ateneo.

2. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 - Avvio del processo di valutazione

1- Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, l'attribuzione dello scatto triennale di cui all'art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.

2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale.

3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, salvo quanto previsto all'Art. 8 comma 6 del presente regolamento.

4. Nella maturazione del triennio non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.

5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:

- entro il 31 gennaio, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- entro il 31 luglio, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. I soggetti presenti nel suddetto elenco che intendono partecipare devono presentare domanda secondo lo schema allegato all'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il termine fissato nell'avviso.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso. Tale relazione deve riportare il visto del Direttore del Dipartimento (di afferenza).

3. Il triennio di riferimento, sia per la relazione di cui al precedente comma che per la relativa valutazione consiste nei tre anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto, per quanto concerne la valutazione dell'attività didattica e gestionale, e nei tre anni solari completi precedenti quello di maturazione dello scatto, per quanto concerne la valutazione dell'attività scientifica e degli incarichi gestionali. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

4. I soggetti che, pur essendo tra i potenziali beneficiari dello scatto, non presentino domanda entro la data di scadenza prevista nell'avviso, possono presentare domanda nel semestre successivo. In tal caso il triennio di riferimento per la valutazione resta quello originario e in caso di valutazione positiva il beneficio economico decorre 6 mesi più tardi rispetto alla data inizialmente prevista. Le somme derivanti dalla mancata domanda confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 3 – Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione è designata annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è composta da tre professori ordinari, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell'anno di mandato.

2. La commissione può essere anche composta da professori ordinari/associati di altro Ateneo. La commissione è nominata con decreto rettorale.

3. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese qualora non siano dipendenti dell'Università per Stranieri di Perugia.

4. La commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.

5. La regolarità degli atti della commissione è attestata dal Rettore.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. È oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta.

2. La commissione, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 7 8, e dal successivo Art. 8 ("Norma transitoria"), valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri individuati nei successivi commi 3, 4 e 5.

3. Attività didattica:

- a) Per i Professori di I e II fascia: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 di cui almeno 120 ore di didattica frontale se a tempo pieno, o 250 ore annue di cui almeno 80 ore di didattica frontale se a tempo definito;
- b) Per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato: attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 per il tempo pieno e di 200 ore per il tempo

definito, di cui almeno 60 ore di didattica frontale, in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;

Le attività svolte in ambito didattico, sia di didattica frontale che di servizio agli studenti, potranno essere svolte nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nei Corsi di Lingua e Cultura italiana, nei Corsi di Alta Formazione, nei Master, nei Corsi di Alta Cultura e Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, purché non abbiano comportato alcuna retribuzione aggiuntiva, e purché siano opportunamente documentate nei registri elettronici.

Qualora in fase di programmazione didattica le ore assegnabili al professore o al ricercatore nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, non permettano il raggiungimento del carico didattico di cui al comma 3, il soggetto interessato è tenuto a rendersi disponibile a svolgere l'attività didattica restante in altri ambiti dell'offerta formativa dell'Ateneo, quali Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di Alta Formazione, Master, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione, Dottorati di Ricerca. È cura del Dipartimento segnalare, agli uffici che svolgono attività di programmazione didattica nei suddetti ambiti, le risorse non interamente impiegate nella programmazione annuale dei Corsi di laurea e Laurea magistrale.

4. Attività di ricerca:

accertamento della pubblicazione nel triennio di riferimento di almeno tre lavori scientifici. Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale: monografie, contributi in volumi e articoli in riviste scientifiche di fascia A) o, in alternativa, pubblicati e rilevati nella banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Sciences – Core Collection", corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo IRIS.

5. Attività gestionale:

aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel triennio di riferimento non inferiore al 70%.

Eventuali giustificazioni di assenza formalmente raccolte e legate a:

- malattia, congedi, e altri istituti giuridici di assenza opportunamente documentati, oppure
- improrogabili e documentati impegni scientifici fuori sede

saranno prese in considerazione e andranno a diminuire il numero di sedute di riferimento, rispetto al quale dovrà essere rispettata la presenza del 70%.

Al fine della verifica del suddetto requisito fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la segreteria del Dipartimento.

6. Vengono parzialmente ridotti i suddetti requisiti qualora, per almeno un anno, siano stati ricoperti alcuni incarichi gestionali, in particolare:

a) Incarichi di Rettore, Direttore di Dipartimento e Direttore di Centro Autonomo:

- è ridotto il carico didattico, di cui al comma 3, a 200 ore annuali di impegno complessivo di cui 60 ore di didattica frontale;
- è ridotto ad un prodotto scientifico il requisito di cui al comma 4;
- è considerato soddisfatto il requisito di cui al comma 5.

b) Incarichi di Prorettore, Membro interno del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio della Qualità, Presidente di Corso, Presidente di Commissione Paritetica, Coordinatore di Corso di Dottorato di ricerca:

- è considerato soddisfatto il requisito di cui al comma 5.

7. La commissione tiene conto dei periodi di assenza per motivi di salute e per maternità, nonché per congedi finalizzati allo studio e alla ricerca, riproporzionando i suddetti requisiti al periodo di servizio effettivamente svolto in sede.

8. In caso di congedi validi ai fini dell'anzianità di servizio, qualora il soggetto non abbia nel triennio di valutazione almeno 6 mesi di servizio in sede, i requisiti di cui ai commi 3 e 5 si considerano soddisfatti, e il requisito di cui al comma 4 è ridotto a 1 prodotto scientifico.

9. La valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate al presente articolo.

Art. 5 - *Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale*

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

2. Il decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul portale web dell'ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.

3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.

Art. 6 – *Reclamo*

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale l'interessato può presentare reclamo motivato alla commissione entro 10 giorni dalla ricezione di cui all'art. 5, comma 3 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo. Sul reclamo si esprime la commissione entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell'ateneo l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7 – *Attribuzione dello scatto stipendiale*

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il rettore dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In tale caso il triennio oggetto di valutazione viene trasposto di un anno.

3. La somma corrispondente agli scatti triennali non attribuiti, sia in caso di giudizio negativo, sia in caso di mancata domanda da parte degli aventi diritto, confluisce nel Fondo di ateneo per la primarietà di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 8 – Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica pienamente a partire dalle procedure di valutazione che si svolgeranno nel I semestre 2023, e che avranno come triennio di valutazione 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
2. Per le procedure valutative che avranno come oggetto di valutazione trienni accademici e solari precedenti all'a.a. 2019/2020, si applicano i commi 3,4,5,6 del presente articolo.
3. La Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
 - a. Attività didattica: verifica annuale della corrispondenza dell'attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta e debitamente documentata nei registri elettronici.
 - b. Attività di ricerca: aver pubblicato e conseguentemente inserito sul Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS -Institutional Research Information System) almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio solare di riferimento.
 - c. Attività gestionale: aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel triennio di riferimento non inferiore al 50%. Eventuali giustificazioni di assenza formalmente raccolte e legate a:
 - malattia, congedi, e altri istituti giuridici di assenza opportunamente documentati, oppure
 - improrogabili e documentati impegni scientifici fuori sedesaranno prese in considerazione e andranno a diminuire il numero di sedute di riferimento, rispetto al quale dovrà essere rispettata la presenza del 50%.
4. Si considerano raggiunte le condizioni dei punti b) e c) dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali, per almeno due anni nel triennio preso in considerazione: Rettore, Direttore di dipartimento, Presidente del Corso di studio, Coordinatore di corso di Dottorato di Ricerca, Responsabile scientifico del Master, Direttore di Centro Autonomo, Componente del Nucleo di valutazione, Componente del Presidio di qualità di ateneo.
5. Anche per le procedure valutative che hanno come oggetto di valutazione trienni accademici e solari precedenti all'a.a. 2019/2020, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4 comma 6, 7, 8, 9 del presente regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 1 Comma 629 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 - la progressione da triennale diviene biennale, a parità di importo, a decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita dopo il 31 dicembre 2017.